



## COMUNE DI ACQUI TERME

### Registro delle Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione: Straordinaria

N. 29 del Registro

Oggetto:

**PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021 DEI COMUNI DELL'AREA OMOGENEA N. 1 OVADESE-ACQUESE E APPROVAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE**

L'anno 2021 addì 28 del mese di Giugno alle ore 21.00 nella Maggior Sala del Palazzo Comunale, convocati dal Presidente, nelle forme di legge, sono intervenuti i Consiglieri.

Cognome e Nome	Presente
LUCCHINI Lorenzo Giuseppe	SI
TRENTINI Elena	SI
BAROSIO Martina	SI
GALLEAZZO Mauro	SI
CORDASCO Giulia Antonia	NO
LAPERCHIA Pasqua Maria	SI
GHIONE Mauro Marco	SI
GRAMOLA Cinzia	SI
BENZI Mauro Piercarlo	SI
SERVATO Sonia Maria	NO
FALCONE Adriana	SI
DE LORENZI Carlo	SI
GARBARINO Emilia Clemente Piera	NO
BERTERO Enrico Silvio	NO
CERINI Marco	NO
LELLI Alessandro	SI
ZUNINO Renzo	SI

**TOTALE PRESENTI 12**

**TOTALE ASSENTI 5**

Assiste il Vice Segretario Generale *Matteo Dr. BARBERO*,  
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente di Consiglio Sig. *TRENTINI Elena* assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assenti iniziali i Consiglieri: **CORDASCO** Giulia - **SERVATO** Sonia – **GARBARINO** Emilia –  
**BERTERO** Enrico – **CERINI** Marco

Presenti 12 .

Presenti in Aula nr. 8 Consiglieri: **TRENTINI** Elena - **GALLEAZZO** Mauro – **LA PERCHIA** Pasqua Maria – **GHIONE** Mauro – **GRAMOLA** Cinzia – **BENZI** Mauro - **DE LORENZI** Carlo  
**ZUNINO** Renzo.

In collegamento, il Sindaco **LUCCHINI** Lorenzo e nr. 3 Consiglieri: **BAROSIO** Martina –  
**FALCONE** Adriana - **LELLI** Alessandro .

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

- la L.147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in base al comma 668 della L. 147/2013, i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;
- in materia di criteri tariffari, approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 L.147/13;
- in particolare, il comma 654 della L. 147/2013, stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (...);*
- a norma dell'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...).”*
- il D.Lgs. 152/2006, demanda alle regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito alla quale è demandato di provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- l’art. 3-bis, del D.L. 138/2011 (convertito con L. 148/2011), prevede così che *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali ... cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente”*. In maniera coerente con tale disegno, la L.R. Piemonte 24/2002, agli artt. 9 e 11, aveva previsto: a) che la gestione dei servizi dei rifiuti urbani avvenisse in ambiti territoriali ottimali, coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese, suddivisi in uno o più bacini individuati dai programmi provinciali; b) che i comuni di ciascun bacino assicurassero l’organizzazione, la realizzazione e la gestione in forma associata dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani; c) che la forma di esercizio di tali funzioni avvenisse tramite consorzi obbligatori. Tali previsioni sono state poi successivamente confermate dalla L.R. Piemonte 1/2018;
- la Società Econet S.r.l., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese (CSR), quale Consorzio di bacino, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, ha attivato nel Comune di Acqui Terme, in esecuzione delle previsioni del contratto di servizio sottoscritto con il CSR, gradualmente a partire dagli ultimi mesi del 2018 ed a regime dal 01/01/2019, il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale della tariffa corrispettiva previsto dal vigente Regolamento di gestione dei servizi di raccolta rifiuti sopra detto ed ha introdotto il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, mediante misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo prodotto nel territorio comunale di Acqui Terme.

Considerato inoltre che:

- in base all’articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (L. n.296 del 2006): *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*
- a norma dell’art. 172, comma 1, lettera c) del TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI), costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;

- a norma dell'articolo 1, comma 668 della citata norma: *”i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

Considerato ancora che:

- in forza della disposizione generale di cui all'articolo 1, comma 1, della L. 481/95, opera in materia l' Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- all' Autorità, l'articolo 1, comma 527, della L. 205/17, ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, in particolare in materia di:
  - a) *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’ ”* (lett. f);
  - b) *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
  - c) *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i);
- l' ARERA con la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;
- secondo l'art. 1, MTR (all. A alla Delibera ARERA 443/1997):

- Ambito o bacino di affidamento del servizio è l'ambito territoriale del servizio integrato o dei singoli servizi di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati oggetto del singolo affidamento ovvero di gestione in economia;
- Ente di governo dell'Ambito o Egato è il soggetto, istituito ai sensi del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;
- Ente territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia;

Dato quindi atto che:

- secondo l'attuale quadro normativo, spetta al Consiglio Comunale il compito di approvare le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore;
- in questo contesto si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, il cui articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF) che si articola in quattro fasi:
  - a) il soggetto gestore predispone annualmente il PEF e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
  - b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
  - c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
  - d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);
- il PEF è il documento nel quale sono inseriti i costi del servizio rifiuti, la cui copertura deve essere assicurata dalle entrate tariffarie;
- per il Comune di Acqui Terme si rileva che: a) l'affidamento del servizio è avvenuto in maniera unitaria e uniforme da parte di CSR a favore di Econet s.r.l. sulla base del medesimo contratto di servizio; b) il detto contratto prevede i medesimi livelli di servizio per tutti i comuni del

bacino e un corrispettivo unico dovuto al gestore e un controllo unitario svolto dal Consorzio sull'operato del gestore. c) è intenzione dei comuni consorziati deliberare tariffe per gli utenti uniformi nell'intero bacino. E' dunque evidente che per realizzare tali obiettivi è necessario e corretto redigere un unico PEF d'ambito;

- all'unicità del PEF d'ambito dovrebbe corrispondere, a rigor di logica, l'approvazione dell'unica struttura tariffaria d'ambito attribuita quindi all'ente consortile. Ciò sembra peraltro non collimare perfettamente con la dimensione monocomunale in cui il citato comma 668 configura la tariffa puntuale e con i prevalenti riferimenti normativi;
- in un'ottica prudenziale, si ritiene opportuno quindi approvare la tariffa da parte dei singoli comuni consorziati;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 55 dell'11/12/2019 il CSR ha stabilito di esercitare le prerogative attribuite da ARERA all'Ente Territorialmente Competente, che verranno mantenute fino all'attivazione della nuova Conferenza d'ambito prevista dalla L.R. Piemonte 1/2018;

Viste le successive deliberazioni ARERA n. 158/2020 e 493/2020;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 116 del 03/09/2020, entrato in vigore il 26/09/2020, che ha recepito la direttiva europea (UE) 2018/851 modificativa della direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 in materia di rifiuti;

Richiamato l'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, ai sensi del quale "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

Visto il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti urbani per l'anno 2021 dei comuni dell'area omogenea n. 1 Ovadese-Acquese, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese n. 34 del 16/6/2021 allegato n. 1 alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Vista la nota prot. 22391 del 23/6/2021 con cui Econet srl ha trasmesso la documentazione per l'approvazione delle tariffe relative al servizio digestione integrata dei rifiuti anno 2021, riportate negli allegati 2 e 3 al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

Evidenziato che le tariffe allegate sono state elaborate in continuità con l'anno precedente e, di conseguenza, è necessario differire il recepimento del nuovo Regolamento tariffario tipo approvato dal CSR con deliberazione dell'Assemblea n. 12 in data 16/06/2021;

Dato atto che resta in vigore il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26/02/2019, come parzialmente modificato con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/09/2020, elaborati sulla base del Regolamento tipo consortile approvato con deliberazione dell'Assemblea del CSR n. 13 del 18/07/2017, nelle parti non incompatibili con la nuova disciplina dettata dal D. Lgs. 116/2020;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D.lgs. 267/2000;

Con voti:

Con voti.

<b>FAVOREVOLI</b>	<b>9</b>	( Consiglieri di Maggioranza )
<b>ASTENUTI</b>	<b>3</b>	( I Consiglieri: <b>DE LORENZI</b> Carlo – <b>LELLI</b> Alessandro – <b>ZUNINO</b> Renzo )

## **DELIBERA**

1. di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti urbani per l'anno 2021 dei comuni dell'area omogenea n. 1 Ovadese-Acquese. Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese n. del allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (allegato 1);

2. di approvare le tariffe relative al Comune di Acqui Terme, che rappresentano una mera estrapolazione del predetto PEF (allegati 2 e 3);





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 28**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021 DEI COMUNI DELL'AREA OMOGENEA N. 1 OVADESE-ACQUESE E APPROVAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/06/2021

Il Responsabile di Settore

**MATTEO BARBERO**

## Parere Contabile

Servizio ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/06/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

**MATTEO BARBERO**

Data lettura della presente deliberazione viene approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE  
F.to TRENTINI Elena

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Matteo Dr. BARBERO

---

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che la predetta deliberazione:

- in data odierna è pubblicata all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal 08/07/2021 al 23/07/2021;

- è esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 134

( X ) terzo comma del TUEL 18/08/2000 n. 267

( ) quarto comma del TUEL 18/08/2000 n. 267

Acqui Terme, 18/07/2021

Il Segretario Comunale  
Matteo Dr. BARBERO

Matteo Dr. BARBERO